



COMUNE DI OLBIA

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
Ufficio per la Tutela del Paesaggio L.R. 12/08/1998 n° 28



Prov. n. 73

Pos. 374/14/UTP

SVILUPPO OLBIA S.p.A.
VIA LAMBERTI 10
07026 OLBIA (OT)

e, p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
Il Paesaggio e il Patrimonio Storico Artistico e
Demoetnoantropologico
Per le province di Sassari e Nuoro
Via Monte Grappa n. 24
07100 Sassari

RAS - Ass. Enti Locali, Finanze Urbanistica
Dir. Generale Della Pianificazione Urbanistica
Serv. Governo del Territorio per la Provincia di Olbia-Tempio
Viale Dante n. 37
07100 Sassari

All'Ufficio Vigilanza Edilizia - Sede

Oggetto: Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di **un edificio adibito a spogliatoi e bar presso il Centro GEOVILLAGE - Area Calcio**, in un edificio sito in **Via Georgia**, censito al NCEU: **Fg.32 Map.1683 Sub.485**;

Zona Urbanistica: D2 - Terziarie e commerciali

IL FUNZIONARIO DELEGATO

A tutti gli effetti di legge e per il conseguimento di ulteriori provvedimenti da parte di altre competenti Autorità;

VISTA l'istanza presentata dalla S.V. in data 22.10.2014 prot. n. 103041 e gli elaborati tecnici, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con i quali sono state rappresentate le opere, costituite da **un edificio adibito a spogliatoi e bar presso il Centro GEOVILLAGE - Area Calcio**, in un edificio sito in **Via Georgia**, censito al NCEU: **Fg.32 Map.1683 Sub.485**, di proprietà della Soc. **SVILUPPO OLBIA S.p.A.**;

VISTO che le opere in oggetto ricadono in ambito tutelato per effetto del D.M. 30/11/1965 emesso ai sensi della L. 29.6.1939, n. 1497 e per effetto della determinazione dell'individuazione dei beni paesaggistici così come descritto all'art. 17 delle N.T.A. del P.P.R. del 05/09/2006;

RILEVATO che le opere sopra descritte, rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39, sono state realizzate in assenza dalla prescritta autorizzazione ex art. 146 del codice in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) e sono, pertanto, da considerarsi abusive ai sensi del citato codice;

RILEVATO altresì, che l'opera in questione non incide direttamente con gli elementi di pregio paesistico descritti negli allegati delle norme succitate in quanto, essendo l'opera stessa coerente con i valori tutelati e non percettibile da essi, risulta compatibile con le valenze paesistiche generali dell'area vincolata e con le precedenti autorizzazioni già rilasciate per la stessa;

VISTA la L.R. 28/98 e le relative modifiche apportate dalla L.R. 21 novembre 2011 n. 21, art. 17, comma 1, lettera e);

Vista la determinazione n. 410 del 11.11.2009 con la quale è stata istituita, nel rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 30.07.2009, la struttura denominata TUTELA DEL PAESAGGIO;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 08/05/2013, con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente;

VISTA la determinazione n. 565 del 31/12/2015 con la quale l'Arch. Cecilia Bosco è stata nominata, ai sensi dell'art. 18 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Funzionario delegato all'esercizio delle funzioni Dirigenziali relative al Servizio Ufficio Tutela del Paesaggio;

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) presentata dal Sig. SVILUPPO OLBIA S.p.A. nella quale dichiara che i lavori in oggetto sono stati realizzati in assenza di Concessione Edilizia ed ultimati durante l'anno 2009;

VISTA la nota della Soprintendenza ai B.A.P.S.A.E. prot. 2134 del 16.02.2015, pervenuta il 16.02.2015, prot. n. 15991, con la quale comunica il proprio PARERE FAVOREVOLE ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento;

VISTO che l'illecito di cui trattasi è stato commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 157/2006, e che non arreca danno ai beni paesaggistici tutelati;

CONSIDERATO che pur in assenza di danno paesaggistico a carico dei beni tutelati, di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dei Beni Culturali del 26.9.1997 (G.U. del 4.10.1997), s'impone l'applicazione della sanzione indennitaria risarcitoria di cui al citato art. 167 del codice in materia di beni culturali e ambientali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3479 (449) del 10.10.2016 con la quale si è predisposto a carico del contravventore la comminazione risarcitoria prevista dall'art. 167 del codice in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004), in misura determinata secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 26.9.1997 (G.U. 4.10.1997) pari a Euro 1.882,82;

ACCERTATO che con bonifico bancario effettuato in data 12.10.2016 di Euro 1.882,82 la Soc. SVILUPPO OLBIA S.p.A., ha provveduto al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui sopra;

ESPRIME

ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica,

PARERE FAVOREVOLE

al mantenimento delle opere abusivamente realizzate indicate in premessa e così come meglio descritte negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento.

Copia della documentazione, debitamente vistata, viene trasmessa alla competente Soprintendenza ai B.A.P.S.A.E. così come disposto dall'art. 9 comma 1 della Direttiva n. 1 in attuazione della L.R. 28/98 approvata con D.G.R. n. 45/7 del 15/10/1998;

L'Efficacia del presente parere è soggetto al potere ministeriale di cui all'art. 1 della L. 431/85.

Ogni successiva modifica dello stato di fatto dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Assessorato per non incorrere nelle ulteriori sanzioni previste dall'art. 167 del codice in materia di beni culturali e ambientali.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per i soli fini di tutela paesistica-ambientale di cui al codice in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e ss.mm.ii.) ed è impugnabile, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.



Il Funzionario Delegato
Arch. Cecilia Bosco